PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ

Il presente Set Informativo del Modulo PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ - edizione 28.06.2025 si compone di:

- DIP Modulo Protezione della Mobilità
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione della Mobilità
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione della Mobilità.

Proteggi le tue merci con…

- Prevenzione e Assistenza in Mobilità, per avere subito a tua disposizione soluzioni per prevenire o risolvere velocemente problemi legati alla circolazione;
- IN MOBILITÀ – Danni alle Merci e alle Attrezzature Trasportate, la protezione economica per la merci e attrezzature durante la circolazione, in caso di incidente e altri eventi, con possibilità di estensione anche a furto e rapina.
- IN MOBILITÀ – Protezione Legale in Circolazione, per un valido sostegno economico per l'assistenza legale in caso di specifiche vertenze sorte in relazione alla circolazione stradale.

Scopri la Protezione Mobilità di CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi Trasporti, Tutela legale da circolazione, Assistenza

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A. **Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani Modulo Protezione della Mobilità**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione della Mobilità del prodotto CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è destinato all'assicurazione dei danni alle Merci trasportate e delle vertenze da circolazione stradale di piccole imprese di produzione e artigiani. L'offerta comprende una copertura Assistenza per le necessità e le emergenze legate alla mobilità.

Che cosa è assicurato?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA IN MOBILITÀ

Sezione accessoria che può essere attivata con le Garanzie base del Modulo.

✓ **ASSISTENZA IN MOBILITÀ**

Pacchetto di Prestazioni legato alle emergenze che riguardano conducente e trasportati sui Veicoli indicati nella Scheda Riepilogativa: *Consulenza medica; Trasporto al domicilio in seguito a dimissione; Rientro anticipato per fermo veicolo; Invio di un infermiere al domicilio; Invio di un fisioterapista al domicilio; Autista a disposizione per infortunio del conducente; Rientro dell'Assicurato convalescente dall'estero*.

SEZIONE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE DEI BENI - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Sono assicurati:

✓ i Danni materiali e diretti subiti da Merci e Attrezzature trasportate durante il trasporto per conto proprio con i Veicoli, di proprietà dell'impresa assicurata o degli Addetti della stessa (o nella loro disponibilità per effetto di contratto di noleggio a lungo termine o di leasing), indicati nella Scheda Riepilogativa, a seguito dei seguenti eventi:
Incendio, Esplosione, Scoppio e azione del fulmine; Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Frana, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, valanghe; caduta casuale di altri corpi sulla strada, voragini, rottura di ponti e sprofondamento di strade; ribaltamento del Veicolo, sua caduta in acqua, in precipizi o uscita accidentale dalla sede stradale, tali da non consentire il rientro con i propri mezzi; collisione del Veicolo con altri veicoli, urto del Veicolo contro corpi mobili o fissi diversi dalle cordonature di marciapiedi se l'evento lascia tracce evidenti e constatabili sul Veicolo stesso; furto e rapina a seguito degli eventi sopra elencati; bagnamento da acqua dolce o di mare; scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti, disordini civili, atti vandalici e danneggiamenti dolosi; uscite accidentali del Veicolo dalla strada, collisione o urto del Veicolo, bagnamento, scioperi, serrate, tumulti, atti vandalici).

✓ lo sgombero della sede stradale dalle Merci e dalle Attrezzature irrecuperabili, danneggiate a seguito di Sinistro;

✓ le traversate marittime su Nave traghetto o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco):

Le Merci e le Attrezzature caricate su Rimorchio sono assicurate se il Rimorchio è indentificato nella Scheda Riepilogativa.

La Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto e cioè fino a concorrenza del massimale per annualità assicurativa indicato per ciascun Veicolo nella scheda Riepilogativa allegata alla Polizza senza applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice civile se la somma assicurata è inferiore al valore dei beni assicurati.

Sono disponibili Garanzie accessorie per integrare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP aggiuntivo.

SEZIONE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

Può essere attivata se attivata la sezione In Mobilità – Protezione dei beni.

✓ Protezione legale in circolazione

Sono assicurate una serie di spese per la tutela stragiudiziale e giudiziale dell'Assicurato se è coinvolto in una delle seguenti controversie in relazione alla proprietà, guida o circolazione stradale di Veicoli riportati nella Scheda Riepilogativa:

- vertenze relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subìto a causa di fatto Illecito extracontrattuale di terzi;
- procedimenti penali per Delitto colposo o Contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali;
- ricorsi verso provvedimenti che privano l'Assicurato della patente di guida a causa di incidente stradale che ha provocato vittime o feriti;
- istanze per il dissequestro del Veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.

✓ Consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in copertura.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito dei Massimali rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA IN MOBILITÀ

✗ **Le Prestazioni non sono dovute per i Sinistri provocati da:**
dolo dell'Assicurato; Alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali; fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; guida di veicoli o natanti a motore senza l'abilitazione prescritta, salvo il caso di guida con patente scaduta se in possesso dei requisiti per il rinnovo; **uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio; tasso alcolemico uguale o superiore a 0,5 grammi/litro; abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni; operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio; partecipazione a delitti, anche tentati.**

SEZIONE IN MOBILITÀ – PROTEZIONE DEI BENI - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Sono esclusi i danni causati da:

✗ **dolo del Contraente, dell'Assicurato o loro rappresentanti o procuratori;**
✗ **infedeltà degli Addetti;**
✗ **violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;**
✗ **impedimento o interruzione del viaggio per fatto dell'Assicurato o dei suoi dipendenti per arresto di funzionamento o guasto del Veicolo;**
✗ **combustione spontanea delle cose assicurate;**
✗ **vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate, calo naturale, difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;**
✗ **radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività che provengono da combustibili o scorie nucleari o dall'uso di combustibili nucleari;**
✗ **elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine dove si sviluppa energia nucleare o loro componenti nucleari;**
✗ **strumenti bellici che impiegano la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione o sviluppano radioattività;**
✗ **fatti, atti e operazioni di guerra, dichiarata o non dichiarata, e loro conseguenze, rivoluzione, insurrezione, lotta civile;**
✗ **cattura, sequestro, arresto restrizione o detenzione e loro conseguenze e ogni tentativo fatto a tali fini;**
✗ **atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità, popoli o persone che tentano di usurpare pubblici poteri.**
✗ **Sono esclusi i danni estetici di Merci oggetto di riparazione che non pregiudicano il funzionamento del bene.**

SEZIONE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

✗ **Sono escluse le vertenze che derivano da:** fatto doloso dell'Assicurato; materia contrattuale; diritto tributario e fiscale; detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento; navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni, navigazione aerea.

Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto. Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.
Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.

Dove vale la copertura?

- ✓ Le Prestazioni di Prevenzione e Assistenza operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Le Garanzie In Mobilità – Protezione dei beni – Merci e Attrezzature trasportate operano per i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito dei territori dei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e per le traversate marittime fra porti nell'ambito dei territori dei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino effettuate con Navi Traghetto o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco).
- ✓ Le Garanzie In Mobilità - Protezione Legale in circolazione operano per i Sinistri che avvengono e sono trattati negli uffici giudiziari di tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o Danno extracontrattuale; in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in tutti gli altri casi.

Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve**:

- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.
- Per attivare le Prestazioni di Assistenza: chiamare i numeri telefonici dedicati e fornire i dati necessari
- Consentire a Generali Italia di visitare le cose assicurate e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie.

Per le Garanzie In Mobilità – Protezione dei beni:

- Eseguire i trasporti secondo le leggi vigenti e fornire agli incaricati del trasporto distinta completa delle Merci trasportate;
- Proteggere le Merci durante le fermate del Veicolo in corso di viaggio, stivare Merci e Attrezzature a regola d'arte, assicurare in modo efficace i colli al Veicolo e, se il Veicolo non è furgonato, proteggerle con copertoni impermeabili in buono stato e, se attivata la Garanzia accessoria *Estensione mancata refrigerazione*, far effettuare almeno ogni 6 mesi il controllo e la manutenzione dell'impianto frigorifero da un'officina specializzata;
- In caso di Sinistro: avvisare subito Generali Italia e chiedere prima possibile, se del caso anche in transito, e comunque al più tardi all'arrivo delle Merci a destinazione, l'intervento del Perito designato da Generali Italia per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno; fare quanto è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e recuperare e conservare Merci e Attrezzature trasportate; non modificare lo stato del Veicolo e del carico né le tracce del Sinistro prima dell'intervento del Perito designato da Generali Italia se non per il salvataggio della Merce o per giustificati motivi; compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile e, a richiesta di Generali Italia (che se ne assume oneri e responsabilità), gli atti necessari per gli accertamenti relativi al Sinistro; non transigere o riscuotere indennizzi da terzi responsabili senza il preventivo consenso scritto di Generali Italia; fornire a Generali Italia ogni documento utile e soddisfare ogni altra richiesta per gli accertamenti relativi.

Per le Garanzie In Mobilità – Protezione Legale in circolazione:

- Denunciare subito il Sinistro a DAS tramite telefonata ai numeri dedicati o con una mail a sinistri@das.it e aggiornare DAS sulle circostanze rilevanti ai fini delle prestazioni;
- Ottenere la conferma a procedere da DAS prima di incaricare un legale o un perito o sottoscrivere con loro un accordo economico o un preventivo di spesa o di concordare con la controparte una transazione o accordo a definizione della controversia;

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione ATTIVA Imprese&Artigiani può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive.

In caso di attivazione di Garanzie nel corso dell'annualità assicurativa, Il Contraente, come primo Premio dovuto per le nuove Garanzie, paga un'integrazione del Premio annuo di Polizza per la frazione d'anno (Periodo di allineamento) che va dal giorno dell'attivazione delle stesse fino alla scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica). Se per alcune Garanzie il Premio è determinato in base a elementi variabili, questo è anticipato in via provvisoria all'attivazione della Garanzie e può essere soggetto a conguaglio al termine di ciascuna annualità assicurativa. Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con: bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyGenerali); denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In ogni caso di esercizio del diritto di recesso per Sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ATTIVA Imprese&Artigiani decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie. Le singole Garanzie di ogni Modulo – compresa la Garanzia iniziale - hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata in Polizza con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia Iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia Iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di durata inferiore all'annualità assicurativa è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento). Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento. Le Garanzie del Modulo Protezione della Mobilità hanno sempre durata annuale; per tali Garanzie non è quindi prevista l'opzione della durata poliennale con sconto del Premio. La Garanzia Assistenza in Mobilità può essere prestata solo in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo e cessa al cessare di queste. **Per le Garanzie In Mobilità – Protezione dei beni - Merci e Attrezzature Trasportate è previsto un periodo iniziale di inefficacia di 4 giorni, durante il quale non operano. La copertura In Mobilità – Protezione Legale in circolazione opera per le vertenze determinate da Sinistri** che si verificano durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa e **di cui l'Assicurato viene a conoscenza entro sei mesi dalla cessazione della copertura**.

Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione ATTIVA Imprese&Artigiani non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie.** Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia. Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di 5 anni** con **comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato. In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie. Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione. **Generali Italia, se previsto per specifiche garanzie, può recedere per Sinistro dalle Garanzie anche dopo ogni Sinistro** e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo. La comunicazione di recesso deve essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o PEC) spedita entro tale termine. La facoltà di recesso per Sinistro può essere esercitata con i limiti previsti per ciascuno dei Moduli che compongono ATTIVA Imprese&Artigiani. A seguito della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, Generali Italia può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro nei termini sopra indicati e con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie. Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con comunicazione che deve essere inviata entro 15 giorni da quando il Contraente riceve la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato. **Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. Il Contraente e Generali Italia possono inoltre recedere in qualunque momento dalle Garanzie del Modulo Protezione della Mobilità con preavviso di 30 giorni.**

Assicurazione per la copertura dei rischi Trasporti, Tutela legale da circolazione, Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani – Modulo Protezione della Mobilità

data di aggiornamento: 07.02.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
SEZIONE IN MOBILITÀ – PROTEZIONE DEI BENI – MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE
Estensione Carico e Scarico*: estende* la copertura ai danni subiti da Merci e Attrezzature trasportate nelle operazioni di carico e scarico; **Estensione mancata refrigerazione***:* estende la copertura ai danni subiti da Merci trasportate per guasto o arresto accidentale dell'impianto frigorifero. **Estensione Furto e Rapina:** estende la copertura ai danni subiti da Merci e Attrezzature trasportate per Furto e Rapina a casi di furto previsti dalla Garanzia base. In caso di Furto la copertura è prestata se le Merci sono trasportate con Autovettura o con un Veicolo diverso e, in questo secondo caso, sia quando il Furto avviene a seguito della sottrazione del Veicolo che nel caso di Furto senza sottrazione del Veicolo.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA – ASSISTENZA IN MOBILITÀ **Le Prestazioni non sono dovute per i Sinistri provocati da:** pratica di alcuni sport (pugilato, lotta, arti marziali, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci/idrosci, kite–surfing, immersione con autorespiratore; paracadutismo; sport con uso di veicoli e natanti a motore); partecipazione a competizioni (o relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche non a carattere ricreativo; pratica di sport come attività professionale, con un reddito di qualunque tipo; attività con uso di esplosivi o armi da fuoco; lavori in miniera, nel sottosuolo, in cave a giorno, pozzi e gallerie; attività di vigile del fuoco, pirotecnico, palombaro, acrobata, controfigura, cascatore, pilota, personale di equipaggio di aerei; attività con uso di impalcature superiori ai 3 metri. Dalla Prestazione **Autista a disposizione per l'infortunio del conducente** sono escluse le spese di carburante e di pedaggio**.**
	SEZIONE IN MOBILITÀ – PROTEZIONE DEI BENI – MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE **Sono escluse dalla copertura le seguenti Merci:** Valori, documenti, monete, francobolli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte o d'antichità; Merci usate o già danneggiate salvo quelle che sono oggetto di riparazione; animali vivi; Merci pericolose. Nei casi di ribaltamento del Veicolo, sua caduta in acqua, in precipizi o uscita accidentale dalla sede stradale, collisione e di furto e rapina a seguito degli eventi sopra elencati**, la copertura non opera se** il conducente non è abilitato o si trova in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. **Estensione mancata refrigerazione:** se il guasto dell'impianto frigorifero è dovuto a errata regolazione, cattiva manutenzione o vetustà dell'impianto, mancanza di combustibile o di energia elettrica; i Danni alle Merci derivano da avaria alla cella frigorifera che non è conseguenza diretta degli eventi in copertura. **Estensione Furto e Rapina: non opera:** danni causati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o loro rappresentanti o procuratori; Furto senza sottrazione di Veicolo diverso da autovettura, se il Veicolo non è furgonato.

	SEZIONE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE **La Garanzia non opera** se al momento del Sinistro il Veicolo non è coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile di legge o è in difformità da immatricolazione. **Sono escluse** le seguenti spese: multe o ammende e sanzioni in genere; oneri fiscali diversi dal contributo unificato; IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati che l'Assicurato può portare in detrazione.

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA – ASSISTENZA IN MOBILITÀ

Ciascuna Prestazione è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa. Valgono inoltre i **limiti specifici indicati di seguito. Trasporto al domicilio in seguito a dimissione**: costi a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo per Sinistro di 300 km (a/r) per l'autoambulanza e 150,00 euro per il taxi; **Rientro anticipato per fermo del veicolo**: la Prestazione opera per i Sinistri avvenuti oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.- le spese del biglietto sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo complessivo di 300,00 euro per Sinistro; **Invio al domicilio di infermiere o fisioterapista:** un'ora al giorno per massimo 7 giorni per ciascun professionista; **Autista a disposizione per infortunio del conducente**: spese dell'autista a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 200,00 euro per Sinistro.

SEZIONE IN MOBILITÀ – PROTEZIONE DEI BENI - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Sono esclusi i danni che derivano da: rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli - anche all'interno del Veicolo - ammanco, smarrimento, mancata riconsegna, se non accaduti in occasione di uno degli eventi in copertura; sovraccarico del Veicolo rispetto alla portata indicata nella Carta di circolazione, se l'Assicurato non prova che dipendono da causa diversa dal sovraccarico; furto di farmaci, Prescrizioni mediche fustellate, tabacchi; danni estetici alle Merci oggetto di riparazione che non ne pregiudicano il funzionamento.

Valgono inoltre le esclusioni specifiche di seguito indicate per ciascuna Garanzia. Estensione mancata refrigerazione: il guasto o l'arresto accidentale dell'impianto frigorifero non si protrae per almeno 8 ore. **Estensione Furto e Rapina - Furto delle Merci e Attrezzature trasportate con Veicolo diverso da autovettura con sottrazione del Veicolo** la copertura opera solo se durante le soste o le fermate il Veicolo ha sempre vetri chiusi e porte chiuse a chiave nei seguenti casi: 1. il Veicolo è sempre sorvegliato a vista con continua presenza dell'autista nelle immediate vicinanze o è custodito in locali con accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati o in aree con recinzioni valide e varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati o è in sosta in aree portuali o aeroportuali, recintate e con i varchi sotto controllo**;** 2. sul Veicolo è attivato un Apparecchio antifurto, la sottrazione avviene con effrazione o scasso di vetri o porte e dell'Apparecchio antifurto, non sono state fatte duplicazioni delle chiavi in dotazione con l'Apparecchio antifurto e, in caso di Sinistro, tutte le Chiavi dell'antifurto sono subito consegnate a Generali Italia o al Perito incaricato come prova dell'avvenuto inserimento dello stesso - **senza sottrazione del veicolo:** la copertura opera solo se durante soste e fermate il Veicolo ha vetri chiusi e porte chiuse a chiave e c'è effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del Veicolo - **Furto delle Merci e Attrezzature trasportate con autovetture** la copertura opera in presenza di Apparecchio antifurtodotato di allarme sonoro in caso di apertura delle porte, se c'è effrazione o scasso dei vetri o delle porte, i beni assicurati sono riposti nel bagagliaio e non visibili dall'esterno durante le soste tra le ore 22:00 e le ore 06:00 è custodita in locali con accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati o in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati**.**

La copertura opera sempre con Franchigia: 250,00 euro - 500,00 euro se la Merce trasportata consiste in mezzi di trasporto.

Sono inoltre previsti i seguenti Scoperti: Estensione Carico e Scarico 10% minimo 250,00 euro (500,00 euro se sono trasportati mezzi di trasporto); **Estensione mancata refrigerazione** 20% minimo 250,00 euro; **Estensione Furto e Rapina** 10% minimo 250,00 euro **-** 20% minimo 500,00 euro se le Merci trasportate sono pellicce, tappeti orientali o mezzi di trasporto - 25% minimo 250,00 euro per Furto delle Merci e Attrezzature trasportate con Veicolo diverso da autovettura con sottrazione del Veicolo per i casi in cui è richiesto antifurto e Furto delle Merci e Attrezzature trasportate con autovetture in caso di antifurto sonoro non attivato (500,00 euro se le Merci trasportate sono pellicce, tappeti orientali o mezzi di trasporto); **Colpa grave** del Contraente o dell'Assicurato, loro rappresentanti o procuratori nei casi indicati in polizza: 10% - minimo 250,00 euro - 20% minimo 500,00 euro.

SEZIONE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

La copertura non opera in caso di guida con patente non valida o irregolare o se è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o per guida in stato di ebbrezza con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 grammi/litro.

Valgono inoltre **i seguenti limiti: Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari**: se non rimborsato dalla controparte: **Spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza** è escluso quanto deriva da vincoli di solidarietà; **Indennità per Organismi di Mediazione:** nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici e se non rimborsate dalla controparte a qualunque titolo; **Intervento di un legale domiciliatario:** 3.000,00 euro per vertenza; **Spese per l'esecuzione forzata:** 2 tentativi; **Spese per un interprete in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero:** 1.000,00 euro **-** 10 ore di prestazione per traduzioni di verbali o atti del procedimento**.**

A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione della Mobilità è rivolto alle imprese che svolgono attività economiche di produzione, di installazione, di riparazione e di manutenzione che hanno espresso, in relazione alle garanzie prescelte:

- il bisogno di Protezione dei beni per le garanzie della sezione base In Mobilità – Protezione dei beni – Merci e Attrezzature trasportate;
- il bisogno di Protezione del patrimonio per la garanzia accessoria della sezione In Mobilità - Protezione legale in circolazione;
- il bisogno di Assistenza e soccorso per le garanzie Prevenzione e Assistenza.

Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 19,80% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali.È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: - arbitrato in caso di conflitto di interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni per le Garanzie In Accordo – Protezione legale, le parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è: 10% per la **Garanzia Assistenza in Mobilità**, 12,50% per le Garanzie **In Modilità - Protezione dei beni - Merci e Attrezzature trasportate**; 21,25 per la **Garanzia *Protezione legale in circolazione*.**

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;SEGNALARE UN SINISTRO.

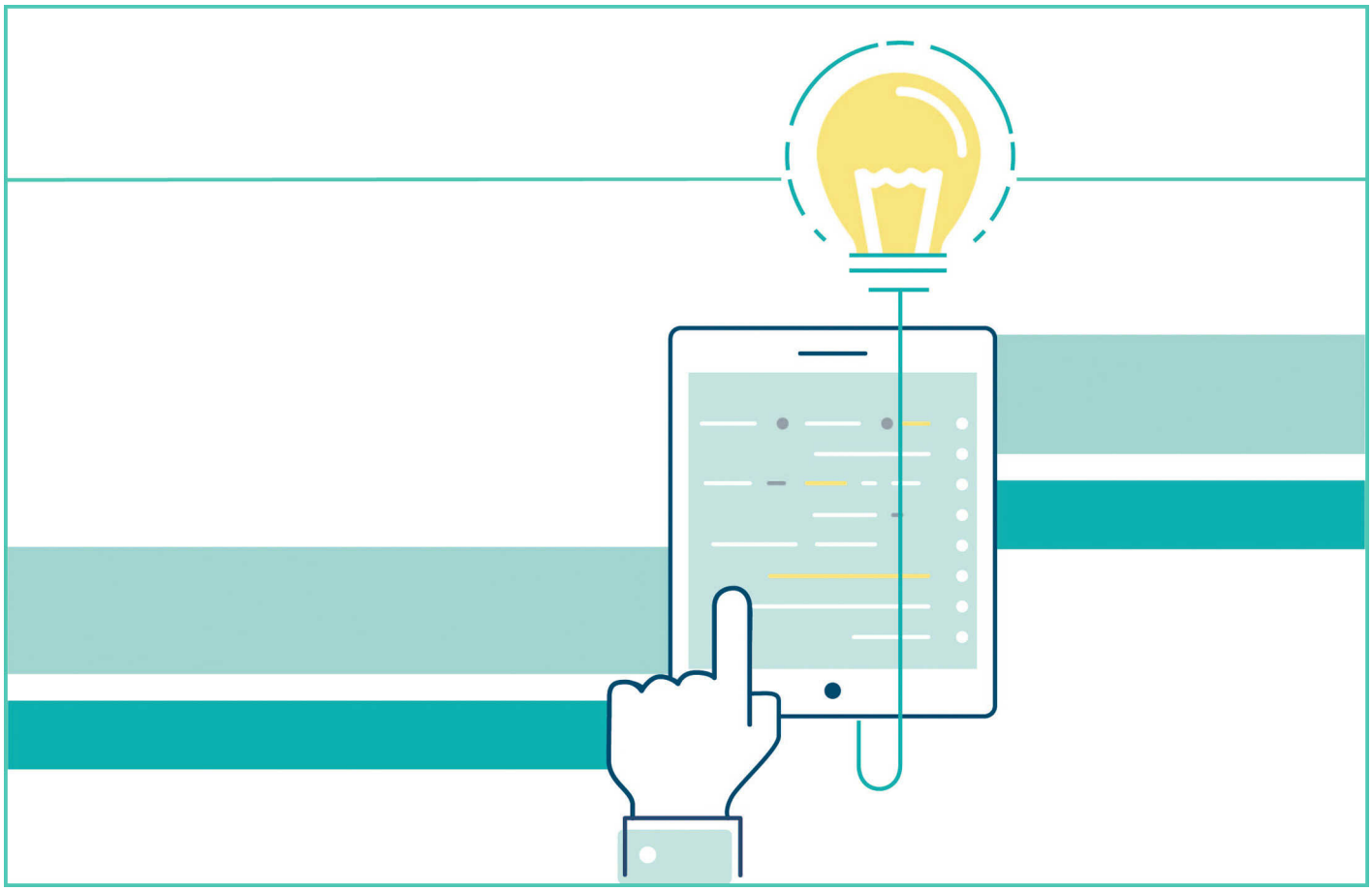

MODULO PROTEZIONE MOBILITÀ - PRESENTAZIONE MODULO E DEFINIZIONI

	PAG.
PRESENTAZIONE DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI	3
DEFINIZIONI	3
DEFINIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE E ASSISTENZA	6
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE	5
Prevenzione e Assistenza – ASSISTENZA IN MOBILITÀ	6
Che cosa è assicurato?	6
Art. 1.1 Consulenza medica	6
Art. 1.2 Trasporto al domicilio in seguito a dimissione	6
Art. 1.3 Rientro anticipato per fermo veicolo	6
Art. 1.4 Invio di un infermiere al domicilio	6
Art. 1.5 Invio di un fisioterapista al domicilio	7
Art. 1.6 Autista a disposizione per l'infortunio del conducente	7
Art. 1.7 Rientro dell'Assicurato convalescente dall'estero	7
Che cosa NON è assicurato?	7
Art. 2.1 Esclusioni	7
Ci sono limiti di copertura?	8
Art. 3.1 Limite per annualità assicurativa	8
Art. 3.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative	8

Dove vale la copertura? 8

Art. 4.1 Estensione territoriale 8

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti 8

Art. 5.1 Scheda Riepilogativa 8

MODULO PROTEZIONE MOBILITÀ - CONDIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE DEI BENI - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

PAG.

Che cosa è assicurato? Garanzia base 10

Art. 1.1 Merci e attrezzature trasportate 10

Art. 1.2 Estensione sgombero della sede stradale 11

Art. 1.3 Estensione traversate marittime su Nave traghetto o RO/RO 11

Che cosa è assicurato? Garanzia accessorie 11

Estensione Carico e Scarico 11

Estensione mancata refrigerazione 11

Estensione Furto e Rapina 12

Furto delle Merci e delle Attrezzature a seguito della sottrazione del Veicolo esclusi i trasporti avvenuti per mezzo di Autovetture 12

Furto delle Merci e delle Attrezzature senza sottrazione del Veicolo esclusi i trasporti avvenuti per mezzo di Autovetture 13

Art. 1.6.3 Furto delle Merci e Attrezzature trasportate a mezzo di Autovetture 13

Che cosa NON è assicurato? 13

Art. 2.1 Esclusioni 13

Art. 2.2 Merci escluse 14

Ci sono limiti di copertura? 14

Art. 3.1 Limiti di copertura 14

Art. 3.2 Franchigia a carico dell'Assicurato 14

Art. 3.3 Limite di indennizzo per unico evento 14

Dove vale la copertura? 15

Art. 4.1 Delimitazione territoriale 15

Con quali condizioni operative assicuriamo? 15

Art. 5.1 Caratteristiche dei Veicoli 15

Art. 5.2 Esecuzione del trasporto 15

Quando comincia la copertura e quando finisce? 15

Art. 6.1 Durata dell'assicurazione per ogni viaggio 15

Che obblighi ho? 15

Art. 7.1 Buona fede 15

Art. 7.2 Distinta completa delle Merci trasportate 15

Art. 7.3 Danni a Merci e Attrezzature caricate sul Rimorchio 16

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti 16

Art. 8.1 Scheda Riepilogativa 16

MODULO PROTEZIONE MOBILITÀ - CONDIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

PAG.

Che cosa è assicurato? Garanzie base 17

Art. 1.1 Protezione legale in circolazione 17

Art. 1.2 Vertenze assicurate 17

Art. 1.3 Consulenza telefonica 18

Che cosa NON è assicurato? 18

Art. 2.1 Esclusioni 18

Ci sono limiti di copertura? 18

Art. 3.1 Limiti di copertura 18

Dove vale la copertura? 18

Art. 4.1 Validità territoriale 18

Quando comincia la copertura e quando finisce? 19

Art. 5.1 Operatività della garanzia 19

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti 19

Scheda Riepilogativa 19

MODULO PROTEZIONE MOBILITÀ - CONDIZIONI SPECIFICHE NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ

PAG.

Che obblighi ho? 20

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate 20

Quando comincia la copertura e quando finisce? 20

Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie 20

Art. 2.2 Alienazione di Veicoli 20

Art. 2.3 Facoltà di recesso bilaterale delle Garanzie 20

Come posso disdire le Garanzie? 20

Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate 20

MODULO PROTEZIONE MOBILITÀ - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

PAG.

Come posso disdire le Garanzie? 21

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro 21

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PREVENZIONE E ASSISTENZA IN MOBILITÀ 21

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa? 21

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza 21

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN MOBILITÀ - DANNI AI BENI - GARANZIA MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE 21

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa? 21

Art. 2.1 Obblighi in caso di Sinistro 22

Art. 2.2 Valore delle Merci e delle Attrezzature 23

Art. 2.3 Assicurazione a primo rischio assoluto 23

Art. 2.4 Determinazione del danno 23

Art. 2.5 Richiesta dell'indennizzo 24

Art. 2.6 Pagamento dell'indennizzo 24

Art. 2.7 Diritto di rivalsa 24

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN MOBILITÀ PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE 25

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa? 25

Art. 3.1 Denuncia della vertenza 25

Art. 3.2 Modalità di gestione della vertenza 25

Art. 3.3 Obblighi dell'Assicurato 26

Art. 3.4 Termini di liquidazione 26

Art. 3.5 Esonero di responsabilità 26

Art. 3.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza 26

Art. 3.7 Recupero di somme 26

Art. 3.8 Limiti di indennizzo 26

PRESENTAZIONE MODULO

Il Modulo **Protezione della Mobilità** è parte integrante del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:
- Prevenzione e Assistenza– Assistenza in Mobilità
- In Mobilità - Protezione dei beni - Merci e Attrezzature trasportate
- In Mobilità - Protezione Legale in circolazione

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:
- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate.

Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione della Mobilità è necessario attivare la Garanzia Protezione dei beni – Merci e Attrezzature trasportate.

Le Garanzie Protezione Legale in circolazione possono essere attivate con le Garanzie Protezione dei beni – Merci e Attrezzature trasportate.

La Garanzia *Assistenza in Mobilità* può essere attivata in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo Protezione della Mobilità.

Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale che può essere attivata da sola
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Garanzia Prevenzione e Assistenza	La soluzione di copertura Prevenzione e Assistenza attivabile con la Garanzia base
Condizioni di attivazione	Regole per attivare le Garanzie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
IN MOBILITÀ - PROTEZIONE DEI BENI - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE		
- ***Merci e Attrezzature trasportate (Partita "Merci e Attrezzature trasportate")*** - ***Estensione sgombero della sede stradale*** - ***Estensione traversate marittime su Nave traghetto o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco)***		
	OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIOO AGGIUNTIVO	
	- ***Estensione Carico e Scarico*** - ***Estensione mancata refrigerazione*** - ***Estensione Furto e Rapina***	*Attivabili anche indipendentemente l'una dall'altra con Merci e Attrezzature trasportate*
IN MOBILITA' - PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE		
	Protezione legale in circolazione	*Attivabile con Merci e Attrezzature trasportate*

GARANZIA Prevenzione e Assistenza	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
ASSISTENZA IN MOBILITÀ: • **Consulenza medica** • **Trasporto al domicilio in seguito a dimissione** • **Rientro anticipato per fermo veicolo** • **Invio di un infermiere al domicilio** • **Invio di un fisioterapista al domicilio** • **Autista a disposizione per l'infortunio del conducente** • **Rientro dell'Assicurato convalescente dall'estero**	Attivabile con la Garanzia base del Modulo

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:
- **AVVERTENZE: per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;**
- **Carattere grassetto: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;**
- **Iniziali maiuscole: utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni**
- **Box con esempi:**

Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della Garanzie.

Per l'attivazione delle Prestazioni e dei servizi **Prevenzione e Assistenza In Mobilità** contattare i seguenti numeri:

Numero Verde 800 572 572

+39 39 02 5824 0565 per chiamate dall'estero

In caso di Sinistro sulle Garanzie In Mobilità - Protezione dei beni, il Contraente o l'Assicurato, deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento, che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

È anche possibile segnalare il Sinistro tramite l'Area Clienti del sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica.

In caso di Sinistro sulla Garanzia Protezione Legale in circolazione, il Contraente o l'Assicurato deve contattare subito DAS, alla quale Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela legale

- **ai seguenti numeri:**

Numero Verde **800 572 572**
+39 02 58 240 565 per chiamate dall'estero

- **alla mail: sinistri@das.it.**

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

DEFINIZIONI

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il titolare, i soci, i familiari che in modo legittimo svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, sono considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e i lavoratori somministrati ed eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. **Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?** A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro; - lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato); - collaboratori coordinati e i continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato); - lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato. Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di studio, lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher),
Alluvione, Inondazione, Esondazione	Straripamento, esondazione, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, da qualunque causa provocati.
Apparecchio antifurto	Congegno meccanico o elettronico installato sul Veicolo idoneo a impedirne la messa in marcia.
Attrezzatura	Dotazione di strumenti, posti all'interno del Veicolo, idonei e utilizzati per lo svolgimento dell'attività assicurata escluse le Macchine elettroniche portatili.
Autocarro	Veicolo a motore destinato al trasporto di cose (e delle persone addette all'uso).
Autovettura	Autovettura a uso privato o a uso promiscuo.
Avaria Comune o Generale	Istituto giuridico del trasporto marittimo che disciplina le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti volontari ragionevolmente presi dal comandante della nave per la salvezza comune della spedizione (nave e carico), da ripartire fra tutti gli interessati alla spedizione stessa (art. 469 Codice della Navigazione e Regola A di York-Anversa).
Carico e Scarico	**Carico:** operazioni di sollevamento di Merci e Attrezzature da terra in prossimità del Veicolo per deporle sullo stesso; **Scarico:** operazione inversa al Carico.
Chiavi dell'antifurto	Dispositivi di attivazione e disattivazione dell'Apparecchio antifurto.
Danni diretti	Danni direttamente causati da evento garantito dalla copertura assicurativa.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
Fatturato	Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Lista valorizzata	Documento che riporta l'elenco delle Merci trasportate indicandone il valore delle stesse in stato sano al tempo e nel Luogo di destinazione.
Luogo di destinazione	La località di completamento del viaggio indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione; se tale località non è espressamente menzionata, per luogo di destinazione si intende quello della località risultante dal documento di trasporto relativo al viaggio assicurato.
Macchine elettroniche portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate e usate anche all'aperto o al di fuori dei locali dove si esercita l'attività.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro o ciascuna annualità assicurativa, per ciascun Veicolo.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
Merci pericolose	Merci infiammabili, esplodenti, tossiche o comunque definite come "pericolose" da specifiche normative che ne disciplinano particolari regole di trasporto.
Motocarro	Veicolo a motore a tre ruote adibito al trasporto di cose.
Motrice	La motrice dell'autotreno o il trattore stradale.
Nave Traghetto o Roll-on/Roll-off (Imbarco/sbarco)	La nave fornita di apposite rampe di carico e ponti mobili per agevolare l'imbarco dei Veicoli su proprie ruote.
Prescrizioni mediche fustellate	Bollini cartografici staccabili, applicati alle scatole di medicinali e recanti il relativo prezzo, impiegati dalle farmacie per la richiesta di rimborso presso il Sistema Sanitario Nazionale.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'importo relativo alla voce A1) del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice civile.
Rimorchio	Veicolo per il trasporto di cose destinato a essere trainato da altro Veicolo.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale opera l'Assicurazione.
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Veicolo	Autovettura, Autocarro, Motocarro, Rimorchio intestati al Contraente o agli Addetti, anche in leasing o noleggio a lungo termine. **Non sono compresi (nella definizione di Veicolo) i Rimorchi trainati da motocarri.**

DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

Assicurato	Per la Garanzia *Assistenza in Mobilità* i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione sono gli Addetti.
Azienda	Il luogo situato nei territori della Repubblica italiana, della, Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Infortunio	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche da cui derivano la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea. Le lesioni devono essere conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio e accertabili in maniera oggettiva.
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Prestazione	Assistenza fornita tramite la Struttura Organizzativa che agisce per conto di Generali Italia.
Ricovero	Permanenza in Istituto di cura per almeno una notte.
Sinistro	Fatto o avvenimento che si verifica durante la validità dell'Assicurazione che comporta la richiesta di Prestazione o servizi e che rientra in copertura.

Struttura Organizzativa	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale che appartiene al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A..

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

Assicurato	Gli Addetti o altri conducenti autorizzati e, in caso di persona giuridica, gli amministratori e il legale rappresentante.
Contravvenzione	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda.
Delitto	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa.
Derubricazione del reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Sentenza passata in giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Spese di giustizia	Le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato se viene condannato.
Transazione	Accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine a una lite o ne prevengono una.

CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.
Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 572 572** - dall'estero **+39 02 58 240 565**.

ASSISTENZA IN MOBILITÀ

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Consulenza medica

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato a seguito di Infortunio stradale subito come conducente o trasportato di un Veicolo indicato nella Scheda Riepilogativa, ha bisogno di un consulto medico telefonico può contattare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 i medici della Struttura Organizzativa.
La consulenza non ha valore di diagnosi. Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato. **Pertanto si ricorda che per una valutazione completa dello stato di salute è sempre necessario consultare il proprio medico di fiducia.**
La Prestazione non è soggetta a limiti per annualità assicurativa.

Art. 1.2 Trasporto al domicilio in seguito a dimissione

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato a seguito di Infortunio stradale subito come conducente o trasportato del Veicolo indicato nella Scheda Riepilogativa, ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un istituto di cura e ha bisogno di essere trasportato dall'istituto di cura al domicilio, la Struttura Organizzativa invia un'autoambulanza o un taxi per l'Assicurato e un eventuale accompagnatore.

Ci sono limiti di copertura

I costi sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo per Sinistro di:
- **300 km (a/r) per l'autoambulanza**
- **150,00 euro per il taxi.**

Art. 1.3 Rientro anticipato per fermo veicolo

Che cosa è assicurato

Se a seguito di incidente stradale il Veicolo rimane immobilizzato e la riparazione richiede oltre 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato, conducente o trasportato del Veicolo aziendale, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per il rientro alla propria residenza o alla sede dell'Azienda.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera per i Sinistri avvenuti oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.
Le spese del biglietto sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo complessivo di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.4 Invio di un infermiere al domicilio

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato a seguito di Infortunio stradale subito come conducente o trasportato del Veicolo assicurato, viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e ha bisogno di essere assistito da un infermiere a domicilio, la Struttura Organizzativa invia al domicilio dell'Assicurato un infermiere sostenendone le spese.

Ci sono limiti di copertura

Le spese della Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa per 1 ora al giorno per massimo 7 giorni.
Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.5 Invio di un fisioterapista al domicilio

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato a seguito di Infortunio stradale subito come conducente o come trasportato del Veicolo assicurato, viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e ha bisogno dell'assistenza di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa invia al suo domicilio un fisioterapista a sue spese.

Ci sono limiti di copertura

Le spese della Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa per 1 ora al giorno per massimo 7 giorni.
Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.6 Autista a disposizione per l'infortunio del conducente

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato a seguito di Infortunio stradale subito come conducente o come trasportato del Veicolo assicurato, non può guidare il Veicolo assicurato e nessuno dei trasportati – se presenti – è in grado di sostituirlo, la Struttura Organizzativa invia un autista per riportare il Veicolo assicurato e i passeggeri, fino alla città di residenza o sede dell'Azienda secondo l'itinerario più breve.

Che obblighi ho

L'Assicurato deve:

- **presentare alla Struttura Organizzativa adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla richiesta di Prestazione;**
- **deve comunicare alla Struttura Organizzativa il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.**

Che cosa NON è assicurato

La prestazione non comprende le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Ci sono limiti di copertura

Le spese dell'autista sono carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 200,00 euro per Sinistro.

Art. 1.7 Rientro dell'Assicurato convalescente dall'estero

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, in caso di Ricovero a seguito di incidente stradale, è convalescente e non può utilizzare il Veicolo assicurato per tornare al proprio domicilio, la Struttura Organizzativa prenota un biglietto aereo (classe economica o ferroviario (prima classe) solo andata per l'Assicurato,
Il costo del biglietto è a carico della Struttura Organizzativa.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati da:

a) **dolo dell'Assicurato;**
b) **alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali;**
c) **fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
d) **guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo salvo quanto previsto al punto 5 dell'art. "Oggetto dell'Assicurazione";**
e) **dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti,** salvo il caso di guida con patente scaduta se al momento del Sinistro ha i requisiti per il rinnovo;

f) **uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio salvo quanto previsto al punto 4 dell'art. "Oggetto dell'Assicurazione";**
g) **un tasso alcolemico uguale o superiore a 0,5 grammi/litro;**
h) **abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;**
i) **operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;**
j) **partecipazione a delitti commessi o tentati dall'Assicurato;**
k) **pratica dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, kite–surfing, immersione con autorespiratore;**
l) **pratica dello sport del paracadutismo;**
m) **pratica di sport CHE comportano l'uso di veicoli e di natanti a motore;**
n) **partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche,** salvo il caso in cui hanno carattere ricreativo;
o) **pratica di sport che costituiscono attività professionale principale o secondaria, per la quale si percepisca una qualsiasi fonte di reddito;**
p) **svolgimento di attività con uso o impiego di esplosivi o armi da fuoco;**
q) **svolgimento di lavori in miniera o nel sottosuolo;**
r) **svolgimento di lavori in cave a giorno, pozzi e gallerie;**
s) **svolgimento dell'attività di vigile del fuoco, pirotecnico, palombaro, acrobata, controfigura, cascatore nonché pilota o equipaggio di aerei;**
t) **svolgimento di attività che comportano l'uso di impalcature superiori ai 3 metri.**

È inoltre escluso tutto quanto non è indicato nelle singole Prestazioni.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limite per annualità assicurativa

Fatte salve le condizioni particolari indicate per ciascuna Prestazione, Generali Italia fornisce le Prestazioni tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un massimo di 3 (tre) volte per annualità assicurativa e in ogni caso fino a esaurimento del massimale indicato in ogni singola Prestazione.
Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza.

Art. 3.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Se l'Assicurato non utilizza una o più Prestazioni, Generali Italia **non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le Prestazioni operano nella Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano se non precisato un diverso ambito di operatività nella singola Prestazione.
Quando nelle Prestazioni si fa riferimento all'Italia, tale riferimento comprende la Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano.
Le Prestazioni comunque **non operano** nei Paesi:

- che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi:
  - indicati nel sito https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0";
  - quelli il cui stato di guerra è noto e del quale è stata data pubblica notizia;
- nei quali, al momento della denuncia di Sinistro o richiesta di assistenza, ci sono tumulti popolari;
- dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta.

Riepilogo Somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Art. 5.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo dei limiti delle Prestazioni è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto

CONDIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE DEI BENI - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

(SEZIONE SEMPRE PRESNTE)

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Merci e Attrezzature trasportate

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Merci e alle Attrezzature durante il trasporto per conto proprio, nell'ambito dell'attività dichiarata, effettuato con i Veicoli indicati nella Scheda Riepilogativa dai seguenti eventi:

a) Incendio, Esplosione, Scoppio e azione del fulmine;
b) Sisma, Alluvione, Inondazione ed Esondazione, Frana, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, valanghe, caduta casuale di altri corpi sulla strada, voragini, rottura di ponti e sprofondamento di strade;
c) ribaltamento del Veicolo, caduta del Veicolo in acqua o in precipizi e in genere uscite accidentali del Veicolo dalla sede stradale, tali da non consentire il rientro con i propri mezzi;
d) collisione del Veicolo con altri veicoli, urto del Veicolo (e non del solo carico) contro corpi mobili o fissi con esclusione di cordonature di marciapiedi e se tale evento lascia tracce evidenti e constatabili sul Veicolo stesso;
e) bagnamento da acqua dolce o di mare;
f) scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti, disordini civili, atti vandalici e danneggiamenti dolosi compiuti individualmente o in associazione (compresi quelli di terrorismo e sabotaggio) anche se compiuti con scopi politici o ideologici;
g) Furto e Rapina a seguito degli eventi indicati alle lettere a), b), c) e d).

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera se le circostanze non hanno consentito di adottare le misure di sorveglianza e custodia per evitare il Furto e la Rapina delle Merci e delle Attrezzature.

Come opera la copertura

La copertura opera:

- a Primo Rischio Assoluto come disciplinato dall'articolo *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO;
- fino a concorrenza del Massimale per anno indicato per ciascun Veicolo nella Scheda Riepilogativa.

Cosa significa che l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto?

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di Sinistro, l'Indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del Sinistro, quindi senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice civile. La regola proporzionale, prevede che, se al momento del Sinistro il valore indicato in polizza dei beni assicurati è inferiore al valore effettivo degli stessi, l'Indennizzo riconosciuto viene ridotto in proporzione.
Con la copertura a Primo Rischio Assoluto il cliente ha il vantaggio di non dover fornire una stima del reale valore dei beni assicurati al momento della stipula del contratto.

Esempio

Somma assicurata in polizza per la partita Merci e Attrezzature trasportate: 15.000,00 euro.
Valore complessivo delle Merci e Attrezzature trasportate: 20.000,00 euro.
Valore del danno dei beni trasportati a seguito di incidente: 5.000,00 euro.
In base all'assicurazione a Primo Rischio Assoluto viene liquidato l'intero importo di 5.000,00 euro indipendentemente dal fatto che il valore complessivo dei beni assicurati è di 20.000,00 euro.
In caso di applicazione della regola proporzionale si sarebbero liquidati 3.750,00 euro ovvero il 75% del danno, che è il rapporto tra somma assicurata (15.000,00 euro) e il reale valore dei beni assicurati (20.000,00 euro).

Che cosa NON è assicurato

Per gli eventi previsti dalle lettere c), d) e dalla lettera g) nei casi di Furto e Rapina a seguito degli eventi indicati alle lettere c) e d), la copertura non opera se il Contraente o Assicurato o i loro rappresentanti o procuratori alla guida del Veicolo assicurato:

- **non sono abilitati a norma di legge.** In caso di patente scaduta, l'assicurazione opera comunque se:
  - il conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del Sinistro;
  - il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso;

- **si trovano in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o viene loro applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada[1].**

Ci sono limiti di copertura
Per gli eventi previsti dalle lettere c), d) e g) se il Sinistro è causato con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o di loro rappresentanti o procuratori, il pagamento dell'Indennizzo è effettuato:
- **con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di 500,00 euro per Sinistro;**
- **con il limite del 50% del Massimale indicato nella Scheda riepilogativa, fino al massimo di 15.500,00 euro per annualità assicurativa e per ciascun Veicolo.**

Art. 1.2 Estensione sgombero della sede stradale

Che cosa è assicurato
Generali Italia indennizza le spese sostenute per lo sgombero della sede stradale dalle Merci e dalle Attrezzature irrecuperabili, danneggiate a seguito di Sinistro.
Ci sono limiti di copertura
Le spese sono pagate fino a 1.000,00 euro anche in eccedenza a Massimale assicurato per ciascun Veicolo.

Art. 1.3 Estensione traversate marittime su Nave Traghetto o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco)

Che cosa è assicurato
Generali Italia indennizza durante le traversate marittime su o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco):
a) i Danni materiali e diretti alle Merci e alle Attrezzature caricate sul Veicolo assicurato a seguito di incendio, esplosione, scoppio, investimento, urto e sommersione della nave;
b) le spese di salvataggio di Merci e Attrezzature;
c) la perdita o il deterioramento di Merci e Attrezzature a seguito di caduta in mare del Veicolo assicurato durante le operazioni di imbarco o sbarco;
d) la perdita di Merci e Attrezzature a seguito perdita della nave;
e) la perdita di Merci e Attrezzature a seguito getto o asporto del mare.

Generali Italia inoltre tiene indenne l'Assicurato del contributo di Avaria Comune dovuto in base ad apposito regolamento conforme alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino, se l'atto di Avaria Comune è stato diretto a evitare un danno indennizzabile con la presente polizza.

Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.4 Garanzie accessorie

Estensione Carico e Scarico

Che cosa è assicurato
La copertura è estesa ai Danni materiali e diretti alle Merci e Attrezzature assicurate nelle operazioni di Carico e Scarico.
Ci sono limiti di copertura
L'indennizzo è pagato con applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro. Se la Merce trasportata consiste in mezzi di trasporto si applica uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro.

Estensione mancata refrigerazione

Che cosa è assicurato
Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti alle Merci assicurate a causa di guasto o arresto accidentale dell'impianto frigorifero. La Garanzia opera da quando le Merci vengono poste su un Veicolo frigorifero nel luogo di carico, fino a quando vengono scaricate dal Veicolo stesso al Luogo di destinazione.
Che cosa NON è assicurato
La garanzia non opera se il guasto o l'arresto dell'impianto frigorifero è dovuto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, da errata regolazione, cattiva manutenzione o vetustà dell'impianto, mancanza di combustibile o energia elettrica.
Sono esclusi i danni alle Merci assicurate che derivano da qualsiasi avaria alla cella frigorifera come tale (pareti, fondo, soffitto, chiusura) salvo che l'avaria non è conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi:
- **incendio, esplosione e azione del fulmine;**
- **ribaltamento, urto e collisione del mezzo di trasporto terrestre;**

- **incendio, investimento, urto e sommersione della nave;**
- **caduta in mare o a terra durante le operazioni di imbarco, sbarco o trasbordo.**

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia ha effetto se il guasto o l'arresto accidentale dell'impianto frigorifero ha avuto una durata continuativa non inferiore a 8 ore.

L'indennizzo è pagato con uno Scoperto del 20% con il minimo 250,00 euro.

Che obblighi ho

OBBLIGO DI REVISIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO FRIGORIFERO

Il Contraente o l'Assicurato è obbligato a:

- **far effettuare da un'officina specializzata, con frequenza non superiore a 6 mesi, il controllo e la manutenzione dell'impianto frigorifero**
- **esibire in caso di danno, la fattura o la documentazione relative all'ultima revisione effettuata, per non perdere il diritto all'indennizzo esibire a Generali Italia la documentazione (certificato sanitario, fitopatologico, ecc.) che prova che, al momento della Carico, la Merce si trovava in perfette condizioni e alla temperatura ottimale richiesta per il trasporto.**

Estensione Furto e Rapina

Che cosa è assicurato

La copertura è estesa ai Danni materiali e diretti alle Merci e alle Attrezzature trasportati assicurati per Furto e Rapina fino a concorrenza del limite specifico per anno indicato per ciascun Veicolo nella Scheda Riepilogativa.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni causati da Colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o loro rappresentanti o procuratori.

Ci sono limiti di copertura

L'indennizzo è pagato con uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro per Sinistro.

Se le Merci trasportate sono pellicce, tappeti orientali o mezzi di trasporto si applica uno scoperto del 20% minimo 500,00 euro per Sinistro.

Per le Attrezzature trasportate la garanzia opera fino al 30% del limite specifico per furto e rapina per Veicolo con il massimo di 5.000,00 euro per anno.

In relazione alla garanzia Furto e Rapina come operano gli Scoperti e i minimi previsti per le Merci trasportate?

La Garanzia prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione di uno Scoperto calcolato sull'importo del valore del danno che può essere per esempio pari al 10% con un minimo di 250,00 euro.

Esempio

Somma assicurata Merci trasportate 15.000,00 euro
Valore del danno 10.000,00 euro
Sul valore del danno si applica lo Scoperto del 10% del valore del danno, cioè 1.000,00 euro (che è superiore al minimo di 250,00 euro), quindi l'Indennizzo è pari a 10.000,00-1.000,00 = 9.000,00 euro.

FURTO DELLE MERCI E DELLE ATTREZZATURE A SEGUITO DELLA SOTTRAZIONE DEL VEICOLO ESCLUSI I TRASPORTI AVVENUTI PER MEZZO DI AUTOVETTURE

Che cosa è assicurato

In caso di Furto del Veicolo la garanzia per Merci e Attrezzature trasportate opera se il Veicolo **durante le soste o le fermate ha i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave e se**:

a) è sottoposto a sorveglianza ininterrotta (il Veicolo è sorvegliato a vista con continua presenza dell'autista nelle immediate vicinanze);
b) è custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati o in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
c) sosta in aree portuali o aeroportuali, recintate e con i varchi sotto controllo.

Al di fuori delle ipotesi indicate al comma precedente, la copertura opera se:

- **è attivato un Apparecchio antifurto e sono stati chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del Veicolo** durante qualsiasi fermata o sosta;
- la sottrazione del Veicolo avviene con **effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'Apparecchio antifurto**

installato sul Veicolo stesso, o la sottrazione del solo Rimorchio staccato dalla Motrice avviene mediante furto con **effrazione dell'Apparecchio antifurto installato sul Rimorchio**;
- **in caso di Sinistro vengono consegnate in maniera tempeestiva a Generali Italia o al Perito incaricato – quale prova dell'avvenuto inserimento dell'Apparecchio antifurto – tutte le Chiavi dell'antifurto stesso;**
- **non sono state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'Apparecchio antifurto.**

Ci sono limiti di copertura

Se è presente un Apparecchio antifurto:
- **la garanzia opera con applicazione di uno Scoperto del 25% con il minimo di 250,00 euro per Sinistro; se le Merci trasportate sono pellicce, tappeti orientali o mezzi di trasporto si applica uno Scoperto del 25% minimo 500,00 euro;**
- **la mancata constatazione da parte dell'Autorità o di Generali Italia o del Perito da essa designato – come indicato all'articolo *Obblighi in caso di Sinistro* lettera c) della sezione NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO – dell'effrazione o scasso dell'Apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte, in caso di ritrovamento del Veicolo, comporta l'inoperatività della garanzia.** Se la constatazione è resa impossibile dal mancato ritrovamento del Veicolo la garanzia opera comunque se sono state consegnate a Generali Italia tutte le Chiavi dell'Apparecchio antifurto e risulta l'installazione dello stesso;
- **in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle Chiavi dell'antifurto, il Contraente deve presentare immediata denuncia all'Autorità, dare comunicazione a Generali Italia e provvedere alla sostituzione dell'Apparecchio antifurto. La garanzia che opera in presenza di Apparecchio antifurto rimane automaticamente sospesa dal momento del suddetto smarrimento o della sottrazione e riprende vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.**

FURTO DELLE MERCI E DELLE ATTREZZATURE SENZA SOTTRAZIONE DEL VEICOLO ESCLUSI I TRASPORTI AVVENUTI PER MEZZO DI AUTOVETTURE

Che cosa è assicurato

In caso di furto delle Merci e delle Attrezzature trasportate senza sottrazione del Veicolo la garanzia opera se durante le soste o le fermate, il Veicolo ha le **porte chiuse e i vetri completamente chiusi** e se i relativi danni sono compiuti **con effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del Veicolo**.
L'effrazione o lo scasso devono essere constatati da Generali Italia o da un Perito da essa designato, **come indicato all'articolo *Obblighi in caso di Sinistro* lettera c) della sezione NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**.

Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera per i Veicoli non furgonati.

FURTO DELLE MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE A MEZZO DI AUTOVETTURE

Che cosa è assicurato

In caso di trasporti effettuati con Autovettura indicata nella Scheda Riepilogativa, la garanzia furto opera se:
- l'Autovettura è dotata di Apparecchio antifurto provvisto anche di allarme sonoro in caso di apertura delle porte;
- la sottrazione dei beni assicurati, con o senza sottrazione dell'Autovettura, avviene con effrazione o scasso dei vetri o delle porte;
- i beni assicurati sono riposti nel bagagliaio e non sono visibili dall'esterno;
- durante le soste tra le ore 22 e le ore 6, l'Autovettura è custodita in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati o in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.

Ci sono limiti di copertura

In assenza di Apparecchio antifurto e provvisto di allarme sonoro in caso di apertura delle porte attivato, la Garanzia opera per le Merci e le Attrezzature trasportate fino al 20% della somma assicurata per Furto e Rapina con il massimo di 5.000,00 euro, con applicazione di uno Scoperto del 25% con il minimo di 250,00 euro per Sinistro. Se le Merci trasportate sono pellicce, tappeti orientalo o mezzi di trasporto si applica uno Scoperto del 25% con il minimo di 500,00 euro.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

a) dolo del Contraente, Assicurato o loro rappresentanti o procuratori;

b) infedeltà degli Addetti;
c) violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
d) causati da impedimento o interruzione del viaggio:
- **per fatto dell'Assicurato o dei suoi dipendenti oppure;**
- **per arresto di funzionamento del Veicolo o per guasto di qualsiasi organo del medesimo;**

e) combustione spontanea delle cose assicurate;
f) vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate; calo naturale; difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;
g) radiazioni ionizzati o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impiegano la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppano radioattività;
h) ostilità, fatti, atti e operazioni di guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze, e in genere da ogni accidente di guerra, mine, bombe o altri ordigni di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne deriva;
i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o detenzione e loro conseguenze, e da ogni tentativo fatto a tali fini; atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità e popoli;
j) **atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentano di usurpare pubblici poteri.**

Art. 2.2 Merci escluse

Sono escluse dalla garanzia le seguenti Merci:
a) Valori, documenti, monete, francobolli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte o d'antichità;
b) Merci usate o già danneggiate salvo quelle che sono oggetto di riparazione;

Ci sono limiti di copertura
Per le Merci oggetto di riparazione non sono indennizzabili i danni estetici che non pregiudicano il funzionamento del bene;

c) animali vivi;
d) Merci pericolose.

La copertura non opera per il Furto di farmaci, Prescrizioni mediche fustellate e tabacchi..

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni che derivano da:
a) rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli - anche all'interno del Veicolo - ammanco, smarrimento, mancata riconsegna se non si sono verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'articolo *Merci* e *Attrezzature trasportate* e le circostanze non hanno consentito di adottare le misure idonee a evitarli;
b) eccesso di carico del Veicolo rispetto alla portata utile indicata dalla Carta di Circolazione, se l'Assicurato non prova che i danni sono stati provocati da cause del tutto estranee all'esistenza del sovraccarico, che deve comunque rimanere nei limiti della portata potenziale indicata dalla Carta di Circolazione.

Art. 3.2 Franchigia a carico dell'Assicurato

La Garanzia opera con applicazione di una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro. Se la Merce trasportata consiste in mezzi di trasporto, si applica una Franchigia di 500,00 euro.

Cosa è la Franchigia?

La Franchigia è un importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Esempio Franchigia:

Somma assicurata Merci trasportate: 10.000,00 euro
Valore del danno: 9.000,00 euro
Franchigia: 250,00 euro
Indennizzo liquidato: 8.750,00 euro (pari a 9.000,00-250,00 euro)

Art. 3.3 Limite di indennizzo per unico evento

Per unico evento che coinvolge più Veicoli assicurati Generali Italia indennizza un importo non superiore al limite specifico indicato nella Scheda Riepilogativa.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La garanzia è prestata per:
- i trasporti **su strada** con inizio e termine nel territorio dell'Unione Europea inclusi Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- le **traversate marittime** fra porti dei territori dell'Unione Europea inclusi Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino effettuati con Navi Traghetto o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco).

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Caratteristiche dei Veicoli

I Veicoli indicati nella Scheda Riepilogativa devono essere di proprietà dell'impresa assicurata o degli Addetti della stessa. I Veicoli possono anche essere nella disponibilità di tali soggetti per effetto di un contratto di noleggio a lungo termine o di leasing.

Art. 5.2 Esecuzione del trasporto

La Garanzia opera se:
a) il trasporto è eseguito secondo le leggi vigenti in materia di trasporti;
b) il Veicolo è in piena efficienza per quanto riguarda sia le parti meccaniche che strutturali;
c) durante le fermate del Veicolo in corso di viaggio le Merci sono adeguatamente protette;
d) lo stivaggio di Merci e Attrezzature sul Veicolo è effettuato a regola d'arte e, se il Veicolo non è furgonato, le Merci e le Attrezzature sono protette da copertoni impermeabili in buono stato e i colli debitamente assicurati al Veicolo.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Durata dell'assicurazione per ogni viaggio

La copertura:
- ha inizio dal momento in cui le Merci e le Attrezzature lasciano terra nei magazzini o depositi della località di partenza per l'inizio delle operazioni di traporto,
- continua durante l'ordinario corso del viaggio,
- termina al compimento dello Scarico.

In presenza di documento di trasporto regolarmente emesso o della Lista valorizzata, sono comprese nell'assicurazione anche eventuali soste o giacenze delle Merci e delle Attrezzature a bordo del Veicolo.
La copertura decorre dalle ore 24 del quarto giorno successivo a quello di attivazione se in quel momento il Premio o la prima rata di Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno successivo al giorno del pagamento. Se la Polizza ne sostituisce, senza interruzione, un'altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, la garanzia opera anche durante il periodo di carenza sopra indicato alle condizioni previste dalla Polizza sostituita.

Che obblighi ho?

Art. 7.1 Buona fede

L'omissione di circostanze che aggravano il rischio e le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni **se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.**
A Generali Italia spetta comunque il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio emerso, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata o manifestata.

Art. 7.2 Distinta completa delle Merci trasportate

Il **Contraente** non è obbligato a dichiarare le singole spedizioni, **deve però sempre fornire agli incaricati del trasporto una distinta completa** delle Merci trasportate o altra documentazione equivalente.

Art. 7.3 Danni a Merci e Attrezzature caricate sul Rimorchio

Le Merci e le Attrezzature caricate su Rimorchio sono assicurate **se il Rimorchio è indentificato nella Scheda Riepilogativa**.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Art. 8.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

[1] Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche e integrazioni

CONDIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

(SEZIONE ACCESSORIA)

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it, Numero da chiamare **800 572 572** (**+39 02 58 240 565** dall'estero) - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.
A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Protezione legale in circolazione

Che cosa è assicurato
Generali Italia per il tramite di DAS, assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa e nei casi previsti dall'articolo *Vertenze assicurate*, le spese:

a) di assistenza in sede stragiudiziale;
b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione della vertenza; se il fatto dannoso si è verificato e, in caso di giudizio, è processualmente trattato in uno degli Stati esteri indicati all'articolo *Validità territoriale*, l'Assicurato può avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno presso l'Autorità Giudiziaria estera competente;
c) per l'intervento di un legale domiciliatario nella gestione della vertenza.
   Ci sono limiti di copertura
   La garanzia opera con il limite di 3.000,00 euro per vertenza;
d) per l'intervento di un perito o consulente tecnico d'ufficio o di un consulente tecnico di parte;
e) di giustizia;
f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
g) conseguenti a una Transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, se autorizzate da DAS;
h) di accertamento su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
i) di indagine per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
k) degli arbitri e del legale intervenuti, se la controversia in garanzia deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
l) relative all'esecuzione forzata.
   Ci sono limiti di copertura
   La Garanzia opera con il limite dei primi due tentativi;
m) per l'indennità, a carico dell'Assicurato - **con esclusione di quanto deriva da vincoli di solidarietà** - che spetta agli Organismi di Mediazione, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici, se non è rimborsata dalla controparte a qualunque titolo;
n) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza;

In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno degli Stati esteri indicati all'articolo *Validità territoriale*, Generali Italia per il tramite di DAS assume a proprio carico, in luogo dell'Assicurato, le spese:
- per l'assistenza di un interprete **fino a euro 1.000,00**;
- relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento **fino a 10 ore di prestazione**.

Vertenza Stragiudiziale
Qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.

Art. 1.2 Vertenze assicurate

Che cosa è assicurato
La Garanzia opera per la tutela dei diritti dell'Assicurato che, in relazione alla proprietà, guida o circolazione stradale di Veicoli riportati nella Scheda Riepilogativa, è coinvolto in una delle seguenti controversie:

a) vertenze relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di fatto Illecito extracontrattuale di terzi;

b) procedimenti aventi a oggetto imputazioni per Delitto colposo o Contravvenzione a carico dell'Assicurato, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali[2] – in tal caso la garanzia è operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza **solo se** è stato accertato un valore corrispondente a un **tasso alcolemico non superiore a 1,50 g/l;**
c) ricorsi verso provvedimenti che privano l'Assicurato della patente di guida in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale che ha provocato vittime o feriti;
d) istanze per ottenere il dissequestro del Veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.

Art. 1.3 Consulenza telefonica

Che cosa è assicurato

Insieme alle Garanzie sottoscritte, DAS offre un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica.
Il servizio opera:
- **nell'ambito delle materie previste in copertura;**
- **dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 tramite numero verde 800 572 572 e tramite il numero +39 02 5824 0565 per le richieste dall'estero.**

L'Assicurato può telefonare in orario d'ufficio e ottenere consulenza legale per:
- affrontare controversie di natura legale;
- impostare comunicazioni rivolte a controparti, come per esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

La Garanzia non opera per le vertenze e i procedimenti che hanno per oggetto o che derivano da:
a) Fatto doloso dell'Assicurato;
b) materia contrattuale;
c) diritto tributario e fiscale;
d) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;
e) navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni, navigazione aerea.

Inoltre, l'assicurazione non opera se al momento del Sinistro, il Veicolo risulta:
- **non coperto da una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge in corso di validità;**
- **in difformità da immatricolazione.**

Non sono comprese le seguenti spese:
- **multe o ammende e sanzioni in genere;**
- **oneri fiscali diversi dal contributo unificato;**
- **IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati che l'Assicurato può portare in detrazione.**

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La Garanzia non opera:
a) se l'Assicurato, conducente del Veicolo, guida con patente non valida o irregolare; se l'Assicurato invece guida con patente scaduta o senza avere ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dalla data del Sinistro;
b) se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso[3], guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope[4] o per guida in stato di ebbrezza[5] con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste dai relativi articoli del Codice della Strada, se non è assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o è emesso provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La Garanzia vale per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:
- **tutti gli Stati d'Europa in caso di procedimento penale o Danno extracontrattuale;**
- **Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.**

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Operatività della garanzia

La Garanzia opera per le vertenze determinate da Sinistri che si sono verificati nel periodo di validità della garanzia se l'Assicurato è venuto a conoscenza di dette vertenze entro sei mesi dalla cessazione del presente contratto.
Ai fini di quanto sopra, la data del Sinistro si identifica:
- in sede penale: con il momento in cui si assume aver avuto inizio il compimento del reato;
- in sede civile: con il momento in cui si assume aver avuto inizio il fatto Illecito extracontrattuale che ha dato origine al diritto al risarcimento;
- in sede amministrativa: con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il Fatto illecito.

Se il fatto si protrae attraverso più atti successivi, lo stesso è considerato avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.

Le vertenze promosse da o contro più persone e che hanno a oggetto lo stesso fatto o domande identiche o connesse, sono considerate a tutti gli effetti originate da un unico Sinistro.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Art. 6.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

[2] Legge n. 41/2016

[3] Art. 189 del Codice della strada

[4] Art. 187 del Codice della strada

[5] Art. 186/186 bis del Codice della strada.

CONDIZIONI SPECIFICHE NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ

Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha il **diritto di visitare le cose assicurate** e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

L'attivazione della Garanzia *Assistenza in Mobilità* e delle Garanzie Protezione Legale in circolazione può essere effettuata **solo se è attiva la Garanzia *Merci e Attrezzature trasportate*.**
La disattivazione della Garanzia *Merci e Attrezzature trasportate* comporta la disattivazione dell'intero Modulo Protezione della Mobilità.

Art. 2.2 Alienazione di Veicoli

In caso di alienazione di uno o più Veicoli le Garanzie di cui al presente Modulo a essi associate **cessano dal momento dell'alienazione**. Di conseguenza la Polizza deve essere aggiornata come previsto dall'art. 1897 del Codice civile e dall'articolo *Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione* delle Condizioni Generali del Contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese & Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO..
In caso di **alienazione del Veicolo seguita da sostituzione** con altro Veicolo **intestato allo stesso soggetto e in assenza di un aggiornamento della Polizza**, la Garanzia prosegue automaticamente alle stesse condizioni sul nuovo Veicolo **fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'annualità assicurativa** se la copertura resta in vigore. Successivamente a tale data la Garanzia sul nuovo Veicolo **cessa se non viene effettuato l'aggiornamento della Polizza**.
La disattivazione della copertura per un Veicolo può comportare una variazione in aumento del Premio dovuto per gli altri Veicoli a seguito della perdita dello sconto previsto per l'assicurazione di più Veicoli.

Art. 2.3 Facoltà di recesso bilaterale delle Garanzie

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie del Modulo Protezione della Mobilità con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo *Comunicazioni tra le parti* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese & Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.
Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Come posso disdire le Garanzie?

Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate

Se non è diversamente indicato in Polizza, **alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente.**
In tal caso, il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga comunicando la disdetta nei termini e con le modalità indicate nelle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, **nel rispetto dei vincoli di interdipendenza tra le Garanzie.**

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, **Generali Italia può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie.**
La cessazione delle altre Garanzie del presente Modulo determina la cessazione anche della Garanzia *Assistenza in Mobilità*, se attivata.
La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso**.
Il recesso:
- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione** stessa.

Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo, ferma la facoltà, prevista all'articolo *Recesso in caso di sinistro* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, di recedere dall'intero contratto in caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie.

In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.
Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PREVENZIONE E ASSISTENZA IN MOBILITÀ

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni **solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa** ai seguenti numeri:
- **dall'Italia al numero verde 800 572 572**
- **dall'estero al numero +39 02 5824 0565**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:
a) nome e cognome;
b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
c) numero di Polizza;
d) eventuale documentazione medica/veterinaria secondo il tipo di Garanzia sottoscritta;
e) indirizzo del luogo in cui si trova;
f) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Polizza.
Per fornire le Prestazioni previste dalla garanzia *Assistenza in Mobilità*, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali[6]. Nel momento in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN MOBILITÀ – PROTEZIONE DEI BENI – GARANZIA MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 2.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) dare immediato avviso a Generali Italia, con indicazione della targa dei Veicoli coinvolti, fare quanto è possibile per non apportare, se non per il salvataggio della Merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del Veicolo e del carico nonché alle tracce del Sinistro prima dell'intervento del Perito designato da Generali Italia;
b) chiedere quanto prima possibile, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'arrivo delle Merci a destinazione, l'immediato intervento del Perito designato da Generali Italia per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile. Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui Generali Italia non ha un proprio del Perito designato, il Contraente o l'Assicurato deve richiedere l'intervento del Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali;
c) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
d) compiere, a richiesta di Generali Italia che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, sono ritenuti necessari od opportuni;
e) astenersi dal transigere o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto di Generali Italia;
f) fornire a Generali Italia ogni documento utile e ottemperare a ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

In caso di inadempimento agli obblighi previsti in caso di Sinistro si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

OBBLIGHI SPECIFICI PER LA GARANZIA *ESTENSIONE MANCATA REFRIGERAZIONE*

In caso di trasporto di Merci refrigerate il **Contraente o l'Assicurato** o chi per essi, non appena il guasto o l'arresto si è verificato, **deve prendere tutte le misure necessarie e possibili per rimediare o provvedere al salvaguardare le Merci assicurate**. In particolare, se l'avaria all'apparato frigorifero è rilevata nel corso del viaggio il conducente del mezzo – per evitare l'insorgere o l'aggravarsi del danno – **deve,** se possibile:

a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare la riparazione del guasto,
b) far ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, se il tempo richiesto per la riparazione o la residua durata del viaggio è tale da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, o
c) chiedere l'intervento di un mezzo frigo di soccorso con il quale effettuare la restante parte del viaggio.

Tali provvedimenti devono essere adottati se sono economicamente convenienti e giustificati rispetto al danno presunto.

Il Contraente o l'Assicurato o chi per essi **è tenuto a:**

- fare accertare l'avvenimento, nel luogo in cui è stato rilevato il danno, da parte del Perito incaricato o, in caso di indisponibilità, da parte di un'Autorità del luogo (polizia, dogana o pubblico ufficiale),
- farsi rilasciare un verbale o dichiarazione da cui risulta l'ora in cui gli intervenuti hanno potuto prendere visione del guasto e, se riscontrabili, delle sue cause.

I danni e le perdite eventualmente subiti dalle Merci trasportate devono essere accertati una volta giunte a destinazione dal Perito incaricato, che provvede alle valutazioni di carattere merceologico o commerciale della natura dei medesimi e della percentuale di avaria da considerare ai fini della eventuale liquidazione.

Il Contraente o l'Assicurato **deve** inoltre, prima di far eseguire le riparazioni definitive dell'impianto frigorifero presso l'officina prescelta, **richiedere l'intervento di un Perito concordato con Generali Italia** per una perizia tecnica al fine di stabilire:

- se l'impianto stesso ha subìto un guasto o arresto accidentale superiore alle otto ore
- in caso affermativo, la causa di tale guasto o all'arresto e,

La mancata effettuazione della perizia di cui sopra comporta la decadenza dal diritto all'Indennizzo salvo, i casi in cui le riparazioni definitive sono state effettuate con carattere d'urgenza nel corso del viaggio.

OBBLIGHI SPECIFICI NEI CASI DI FURTO O RAPINA

In caso di furto o rapina, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi **deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del Sinistro che deve indicare:**

a) la descrizione dei fatti;

b) i dati di identificazione del Veicolo;
c) gli elementi idonei a identificare e a quantificare la Merce e le Attrezzature trasportate;
d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del Veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta **deve essere inviata, prima possibile, a Generali Italia**. In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice civile.

OBBLIGHI SPECIFICI IN CASO DI RITROVAMENTO DEL VEICOLO

Se la Merce e le Attrezzature sono state sottratte insieme al Veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo viene ritrovato, **il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve:**

- **richiedere subito l'intervento delle Autorità competenti o di Generali Italia o del Perito** da essa designato al fine di constatare e verbalizzare:
  - lo stato del Veicolo,
  - l'effrazione o scasso dell'eventuale Apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza che esiste sul Veicolo; copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata a Generali Italia.
- **deve astenersi dal modificare le condizioni del Veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.**

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato o chi per essi **deve, inoltre, consegnare le chiavi, i documenti relativi all'Apparecchio antifurto e le copie dei verbali di intervento delle Autorità.**

Art. 2.2 Valore delle Merci e delle Attrezzature

Il valore delle Merci trasportate è costituito dal **prezzo di fattura** esclusa IVA. Per le Merci semilavorate o non oggetto di compravendita il valore è costituito dal costo di produzione o acquisto, dal trasporto e dalle spese e oneri accessori.
Per le Attrezzature e le Merci oggetto di riparazione si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Art. 2.3 Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale[6], pertanto l'Indennizzo è corrisposto **fino a concorrenza della somma assicurata** per ciascun Veicolo, indipendentemente dal valore delle Merci e delle Attrezzature trasportate.

Art. 2.4 Determinazione del danno

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della Merce e delle Attrezzature come definite all'articolo *Valore delle Merci e delle Attrezzature* e quello della merce nella condizione in cui si trova a seguito del Sinistro.
Quest'ultimo valore, se si procede alla vendita delle Merci e delle Attrezzature con il consenso di Generali Italia, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.
In caso di danno o di perdita di una parte qualunque di Merci o Attrezzature riparabili, Generali Italia risponde solo del valore della parte danneggiata o persa anche se questa non è stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, **escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva. Le spese di eventuali migliorie, modifiche e aggiunte apportate in occasione delle riparazioni non sono indennizzabili.**

Come viene valutato il danno alle Merci?

ESEMPIO: Incidente stradale con danno alle Merci vendute a un cliente con valore di fattura: 10.000,00 euro

CASO 1

A seguito del Sinistro si riesce con il consenso di Generali Italia a vendere la merce danneggiata per un valore di: 4.000,00 euro.
Il valore del danno è determinato dalla differenza tra l'importo di fattura e quanto realizzato con la vendita: 10.000,00 - 4.000,00 = 6.000,00 euro

CASO 2

A seguito del Sinistro la merce viene completamente persa a causa dell'incendio del furgone.
Il valore del danno è determinato dall'intero valore della fattura in quanto non c'è il valore residuo della merce che è andata completamente persa: 10.000,00 euro.

Art. 2.5 Richiesta dell'indennizzo

Il Contraente o l'Assicurato devono:

a) consegnare i documenti di trasporto, le copie di eventuali denunce del Sinistro alle Autorità e ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del Sinistro;
b) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria a esercitare l'azione di rivalsa;
c) esibire la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci e che provano la legittimazione all'indennizzo;
d) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce come previsto dall'articolo *Garanzie presso diversi assicuratori* delle Condizioni Generali che regolano il contratto di assicurazione CATTOLICA Attiva Imprese&Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il Contraente deve inoltre assolvere gli obblighi specifici di cui all'articolo *Obblighi in caso di Sinistro - Obblighi specifici nei casi di furto o rapina*.

Art. 2.6 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione di cui all'articolo *Richiesta dell'indennizzo*, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia **entro 30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza presentazione di opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato:

- paga l'Indennizzo;
- o in alternativa comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie.
Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 2.7 Diritto di rivalsa

Generali Italia, pagato l'Indennizzo, è surrogata nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, e ha facoltà di rivalersi nei confronti di questi ultimi nei termini consentiti dalla legge o da Convenzioni nazionali e internazionali applicabili.

Il Contraente o l'Assicurato non deve consentire esonero o limitazione di tale responsabilità. In caso di inosservanza, opera il diritto di surrogazione dell'assicuratore[7].

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN MOBILITÀ – PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

Che obblighi ho

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 3.1 Denuncia della vertenza

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al numero verde **800 572 572** (dall'estero **+39 02 58 240 565**),attivo **dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00**, in cui un operatore raccoglie la segnalazione di quanto accaduto, comunica le informazioni o i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;

2. DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, che contiene le informazioni o la copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato deve subito far pervenire a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Art. 3.2 Modalità di gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati[8]. **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come per esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- **se la composizione amichevole non riesce o le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornire allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato**. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

DAS gestisce a tutti gli effetti un unico Sinistro:
- **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**
- **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.**

Art. 3.3 Obblighi dell'Assicurato

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, **l'Assicurato** è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che prevede a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 3.4 Termini di liquidazione

Nel fornire le prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della Garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS **entro 30 giorni**:
- paga l'Indennizzo, o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Art. 3.5 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 3.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le Parti**.

L'istanza di attivazione dell'Arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:
- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questo può ugualmente procedere per proprio conto e a proprio rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto in Polizza**.

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione[9].

Art. 3.7 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari fino a concorrenza dell'indennizzo pagato**.

Art. 3.8 Limiti di indennizzo

La garanzia vale fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.
Il **Massimale per Sinistro** rappresenta, per ciascun Veicolo, il limite massimo di indennizzo per ciascun Sinistro.
Il **Massimale per annualità assicurativa** rappresenta, per ciascun Veicolo, il massimo esborso di Generali Italia per più Sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo.
Se la Garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo pattuito.
Sono salvi i differenti limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

---

[6] Art. 1907 del Codice civile

[7] Art. 1916 del Codice civile.

[8] Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05.

[9] D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni